

comparsa - memoria – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 5160 del 04/03/2009

Invio a mezzo posta dell'atto destinato alla cancelleria - Irritualità - Idoneità dell'atto a raggiungere lo scopo - Configurabilità - Condizioni - Fondamento - Sanatoria del vizio ex art. 156 co. 3 cod. proc. civ. - Effetti dalla data di ricezione dell'atto - Anticipazione al momento della spedizione - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 5160 del 04/03/2009

L'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvensionale) -al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione- realizza un deposito dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un "nuncius", può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.; in tal caso, la sanatoria si produce con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quella di spedizione.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 5160 del 04/03/2009